



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Piazza Montrigu 'e Reos -

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

E' aperta la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, **annualità 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata **R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 65/32 del 06.12.2016 modificato con Delib.G.R n. 22/27 del 03.05.2017 avente ad oggetto: "Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 97 del 17/05/2017.

I Principi generali e i requisiti d'accesso

La Regione Sardegna con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale) intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento allo strumento del SIA (Sostegno d'Inclusione attiva) nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda:

- i principi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i casi successivamente specificati;
- i requisiti di accesso sono i medesimi per il SIA e per il REIS con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che il richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (il requisito nazionale è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1, della L.R. n. 32/2016.

L'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dalla legge

Al pari della misura nazionale SIA, anche per il REIS deve essere calcolato l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico, sempre con l'obiettivo di integrare l'intervento regionale con quello nazionale.

Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80 euro a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

Il REIS, invece, a parità di caratteristiche del nucleo familiare, eleva la prestazione minima a 200 euro e quella massima a 500 euro per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

In particolare l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero componenti Ammontare del beneficio economico mensile

1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4	4 e più 500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

Il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva oggetto del "patto d'inclusione" firmato dal destinatario della misura non preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziare per il REIS (es. Bandi comunitari).

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva stabilita dall'Equipe multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia di riferimento e comunque, per la fase di transizione, tale durata dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Le soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente –ai fini della individuazione degli aventi diritto

Vengono definiti di seguito tutti gli ambiti d'intervento del REIS, secondo una scala di priorità, tale che si possa comunque iniziare a dare attuazione alla legge regionale indipendentemente dall'ammontare degli stanziamenti di bilancio annuale, il cui incremento sia in ambito nazionale che regionale potrà consentire, di anno in anno, di soddisfare un numero crescente di priorità, anche alla luce dei dati che fornirà l'INPS sui potenziali beneficiari e sulla loro distribuzione sul territorio regionale. A tal fine l'integrazione e il coordinamento tra le due misure viene realizzato attraverso i seguenti interventi, in ordine di priorità e con riferimento alle soglie ISEE di seguito indicate:

1. riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle presenti Linee guida (nel caso di accoglimento della domanda SIA, i beneficiari avranno l'integrazione di cui al punto seguente);
2. riconoscere l'integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle presenti Linee guida, ai beneficiari del SIA, e a coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state respinte le domande dall'INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
3. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, secondo le seguenti priorità:
 - 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 3.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1 e 2), ma innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro;
5. riconoscere l'intervento di cui al punto 3 agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro.

La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due misure: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

Le soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente rappresentano un criterio di accesso alla misura del REIS e sono ovviamente un'approssimazione della reale condizione di bisogno economico di una famiglia. Tale approssimazione è attualmente oggetto di revisione a livello nazionale, in attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", con la previsione di ulteriori indicatori reddituali e patrimoniali che aiutino a rappresentare meglio tale condizione di bisogno. Il criterio di accesso al REIS potrà essere adeguato alla previsione nazionale, superata la fase transitoria, e l'entità del REIS potrà essere modulata in relazione ai parametri che vengono posti a base del calcolo della soglia di povertà assoluta. In particolare si richiama il memorandum Governo - Alleanza contro la Povertà in merito all'attuazione della legge delega di contrasto alla povertà, siglato il 14 aprile 2017, in cui si stabiliscono i seguenti criteri generali che saranno specificati nei decreti attuativi:

- criteri per determinare la soglia di accesso dei beneficiari (che dovrà essere non inferiore a 6.000 euro);
- criteri per stabilire l'importo del sostegno monetario (che dovrà "essere differenziato in base al reddito, ovvero calcolato come differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento dell'ISR" - parte reddituale dell'ISEE - tenuto conto della scala di equivalenza. Dall'importo così definito verrà comunque sottratto l'ammontare di eventuali altre prestazioni assistenziali percepite dal nucleo familiare, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e altre prestazioni di analoga natura. Cfr. memorandum par. 2.2).

Si precisa che tali nuovi criteri potranno essere applicati anche a livello regionale soltanto una volta definiti dalla normativa nazionale.

Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituisce, insieme a quelle indicate dal SIA nazionale, l'unico criterio da applicarsi da parte dei Comuni nella selezione delle domande. D'altro canto la piattaforma informativa del SIA e il Sistema informativo regionali sul quale, a regime, avverrà il caricamento delle stesse è garanzia di trasparenza e oggettività nelle verifiche richieste dal sistema e assicura il rispetto di equità sociale attraverso una graduatoria regionale.

Le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Il Responsabile Servizio

Dott. Antonio Flore

